



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.

Ai rappresentanti delle OO.SS.



GDAP-0079670-2015

U-GDAP - 1e00 - 06/03/2015 - 0079670-2015

**CISL FP** - Via Lancisi, 25  
00161 - R O M A

**FP CGIL** - Via Leopoldo Serra, 31  
00153 - R O M A

**UIL - PA** - Via Emilio Lepido, 46  
00157 - R O M A

**CONFSAL UNSA**  
Via della Trinità dei Pellegrini, 21  
00186 - ROMA

**Federazione Nazionale UGL INTESA FP**  
Via B. Eustachio, 22  
00161 - R O M A

**FLP - FILP** - Via Arenula, 70  
00100 R O M A

**USB PI - RDB PI** - Via dell'Aeroporto, 129  
00175 R O M A

e p.c.

Alla Direzione Generale del Personale  
e della Formazione - S E D E

OGGETTO: Svolgimento di mansioni superiori, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si trasmette per opportuna informativa la nota GDAP-0073694-2015 del 3 marzo 2015 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

p.a.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO Ufficio di Coordinazione e degli Affari	
- 4 MAR 2015	8



**E-MAIL**

*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Prot. n.

Roma,

ALLE DIREZIONI GENERALI  
SEDE

AL L'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI  
ROMA

AI PROVVEDITORATI REGIONALI  
LORO SEDI


 E P. C. ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
 UFFICI DI STAFF  
 SEDE



**GDAP - 0073694 - 2015**

PU-GDAP-2008-03/03/2015-0073694-2015

Oggetto: svolgimento di mansioni superiori, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

§1 Si fa seguito alle note 15 ottobre 2007 n. 314299 di questo Generale Ufficio e 18 dicembre 2009 n. 470688 dell'Ufficio del Capo del Dipartimento in tema di corretto esercizio di funzioni dirigenziali, al fine di segnalare come occorra prestare attenzione all'attribuzione di funzioni adeguate all'area di appartenenza del personale del comparto ministeri.

§2 La disciplina prevista dal C.C.N.L. sottoscritto il 14 settembre 2007, ha introdotto un nuovo sistema classificatorio del personale, prevedendo, per ogni profilo professionale all'interno di ogni area funzionale, esclusivamente una differenziazione di fascia retributiva, consentendo così di assegnare ad ogni dipendente mansioni coerenti con il profilo professionale, indipendentemente dalla fascia retributiva di appartenenza, purché nell'ambito della stessa Area funzionale.

*Ufficio Secondo del Personale Amministrativo e Tecnico, di ruolo e non di ruolo  
Sezione V Personale comparto ministeri*



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

2.1 In tale ambito può riconoscersi lo svolgimento di mansioni superiori, ai soli fini economici, unicamente nel caso in cui un dipendente eserciti funzioni spettanti ad un profilo professionale di area immediatamente superiore e, in virtù di quanto previsto dall'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, solo se tali funzioni siano svolte in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.

La prevalenza qualitativa si configura quando il dipendente espliciti in maniera del tutto autonoma e con pieno raggiungimento di risultati le mansioni superiori.

La prevalenza quantitativa si verifica quando il carico di lavoro relativo alle mansioni affidate, sia superiore a quello proprio delle mansioni del profilo di appartenenza.

La prevalenza temporale si configura laddove le mansioni superiori comportino un impegno tale da assorbire oltre la metà del proprio orario di lavoro.

2.2 Il dipendente del comparto in esame potrà con procedimento formale essere adibito a mansioni proprie dell'area immediatamente superiore, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, del suddetto art. 52, ossia:

- a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto dal successivo comma 4 del citato articolo (*"immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti"*).

*Ufficio Secondo del Personale Amministrativo e Tecnico, di ruolo e non di ruolo  
Sezione V Personale comparto ministeri*



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Per "vacanza di posto in organico" deve intendersi la vacanza del profilo professionale necessario nella singola struttura penitenziaria o servizio e per "procedure per la copertura dei posti vacanti" deve intendersi, oltre ad eventuali procedure concorsuali, anche l'avvio di interPELLI per la singola sede.

- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza (a titolo esemplificativo: malattie, aspettative, congedi...).

L'adozione di tali provvedimenti formali dovrà avvenire esclusivamente in casi di particolare necessità ed urgenza, per le conseguenze economiche connesse all'applicazione dell'istituto giuridico in esame: ed infatti, il comma 5 dello stesso articolo 52, prevede che, al di fuori dei casi descritti ai punti a) e b), sia il dirigente che ha disposto l'assegnazione a rispondere personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

2.3 Laddove il posto resosi vacante sia di natura dirigenziale non generale e non sia possibile adibirvi alcun altro dirigente, in via provvisoria, il dirigente generale posto a capo della struttura dovrà avocare a sé le corrispondenti funzioni e adottare la soluzione di cui all'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in caso del tutto eccezionale, qualora sussistano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2.1, adottare un provvedimento ai sensi del comma 2 del citato art. 52.

*Ufficio Secondo del Personale Amministrativo e Tecnico, di ruolo e non di ruolo  
Sezione V Personale comparto ministeri*



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

§3 Codesti alti Uffici, al fine di evitare il conferimento di mansioni non coerenti con il profilo professionale e l'area funzionale di appartenenza del dipendente, provvederanno a sensibilizzare i direttori degli istituti, uffici e servizi affinché laddove risulti assente una figura professionale nella propria struttura, riferiscano la problematica all'Ufficio del personale del Provveditorato. Le Direzioni generali provvederanno nell'ambito delle proprie strutture e solo se queste ultime non potranno soddisfare la richiesta, si rivolgeranno all'Ufficio dell'organizzazione e delle relazioni del Capo del Dipartimento.

Tali organi valuteranno i bisogni di personale delle strutture, verificando le proprie disponibilità.

Qualora detta verifica produca esito negativo, i direttori degli uffici e servizi dovranno avocare a sé le funzioni proprie del profilo professionale mancante e delegare parte di queste funzioni a professionalità che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito dell'Area inferiore.

Si ricorda che può essere ricercata la disponibilità di dipendente con diverso profilo professionale, appartenente alla stessa Area funzionale del profilo mancante, al fine di attribuirgli, per il tempo necessario a porre in essere le iniziative descritte al primo capoverso di questo paragrafo, ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a 6 mesi.

Infruttuosamente esperite le iniziative sopra descritte, i direttori proporranno l'adozione dei provvedimenti per l'attribuzione delle mansioni superiori, ai sensi del comma 2 del citato art. 52.

Codesti alti Uffici potranno adottare i provvedimenti dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dallo stesso articolo e nei limiti ivi indicati,

*Ufficio Secondo del Personale Amministrativo e Tecnico, di ruoli e usi di ruolo  
Sezione V Personale comparto ministeri*



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

avviando, entro novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, le procedure per la copertura dei posti vacanti, ai sensi del successivo comma 4.

I provvedimenti adottati dovranno essere inviati, per il visto, al competente organo di controllo.

§4 Codesti alti Uffici vorranno rettificare tempestivamente le situazioni che non paiano integrare le ipotesi considerate giacchè il mancato rispetto delle norme vigenti impone, peraltro, l'inoltro degli atti alla Procura generale presso la Corte dei Conti.

Confidando una attenta applicazione, rinnovo atti di viva considerazione.

Il Direttore Generale  
Riccardo Turrini Vita